

**PARTE SPECIALE N. 1**

**REATI SOCIETARI**

## 1. Funzione della Seconda Sezione di Parte Speciale.

La Parte Speciale seconda si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati societari.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali reati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

## 2. I reati presupposto.

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società.

### Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001 (Reati societari)<sup>1</sup>

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosestanta quote;
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote<sup>2</sup>;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosestanta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote<sup>3</sup>;

---

<sup>1</sup> Per quanto qui interessa, anche il comportamento di soggetti non qualificati come da norma potrà in ogni caso rilevare e dovrà essere considerato ai fini preventivi, tali soggetti potendo comunque contribuire a titolo di concorso nel reato. Ulteriore elemento di specificità dell'articolo in esame è la comminazione, per i reati da esso contemplati, delle sole sanzioni pecuniarie.

<sup>2</sup> Il fatto che il D.Lgs. n. 231/2001 seguiti a richiamarsi all'art. 2623 cod. civ. (abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262) e non già all'art. 173-bis del TUF che, con diversa formulazione, ne ha preso il posto, ha aperto un dibattito in dottrina se debba perciò stesso ritenersi escluso il reato di falso in prospetto dal novero dei reati-presupposto della responsabilità amministrativo-penale dell'ente (vedi, *infra*, nota 3). Il mutamento più significativo tra vecchia e nuova incriminazione – al di là dell'aumento di pena previsto nell'art. 173-bis TUF – appare l'abbandono (nel *novum* legislativo) della distinzione tra contravvenzione e delitto (a seconda che la condotta descritta avesse o meno "cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto"). Inoltre, non si richiede più la consapevolezza della falsità da parte dell'agente.

<sup>3</sup> Il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ha abrogato l'art. 2624 cod. civ., trasfondendo la fattispecie di reato, da questo prevista, nell'art. 27 del decreto medesimo. Anche in questo caso, come per il falso in prospetto, ci si trova di fronte ad una mancanza di coordinamento per la quale viene fatto di chiedersi se l'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 operi un *rinvio formale* alle fattispecie introdotte dal D.Lgs. n.

- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote<sup>4</sup>;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.
- s-bis)<sup>5</sup> per il delitto di corruzione tra privati nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

### **False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)**

---

61/2002 (riforma del diritto penale societario) e non invece alle eventuali successive modifiche di quelle fattispecie (*rinvio recettizio*).

In senso favorevole alla **tassatività dell'elenco dei reati presupposto** si è pronunciato recentemente il Gup del Tribunale di Milano (sentenza n. 12468 del 3 novembre 2010). In essa si legge: *“Secondo una consolidata ermeneusi, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, l'elencazione dei delitti presupposto, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 231/01, è tassativa e, pertanto, non è suscettiva di integrazione a mezzo della contestazione di delitti equipollenti o della artificiosa frammentazione di elementi costitutivi del delitto composto (Cass. 29.9.2009, n. 41488, Rimoldi ed altri, Rv.245001). Nel caso di specie, peraltro, la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2624 c.c. è stata abrogata e, pertanto, le ipotesi di illecito amministrativo dipendente da reato di cui all'art. 25 ter lett. g) D.Lgs. 231/01, che a tale delitto fa riferimento, pur formalmente vigente, è attualmente inapplicabile in ragione dello ius superveniens”*.

Tale sentenza è stata confermata dalla Cassazione penale che, a sezioni riunite, con sentenza 23.6.2011 (dep. il 22.9.2011), n. 34476, ha affermato che **il principio di legalità** – valevole anche in relazione alla responsabilità (definita) “para-penale” delle persone giuridiche – **impedisce di interpretare il riferimento espresso, contenuto nell'art. 25-ter del D.lgs. n. 231/2001, all'abrogato art. 2624 c.c. come rinvio 'mobile' ad altra disposizione normativa**, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa al rapporto di continuità tra le fattispecie incriminatrici in successione diacronica.

<sup>4</sup> Vedi, *supra*, nota 3).

<sup>5</sup> Modificazione introdotta ex art. 77, comma b) della Legge 6.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”

*Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.*

*La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*

*Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.*

#### **False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

*Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.*

*La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.*

*Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.*

*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano*

*una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*

*Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.*

### **Descrizione del reato**

La falsità nelle comunicazioni sociali è sanzionata da due diverse disposizioni incriminatrici la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno. Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti - vale a dire devono essere superiori a certe soglie prefissate dalla legge - e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. Qualora le alterazioni siano inferiori alle soglie rilevanti, sono comunque applicate nei confronti delle persone fisiche che hanno posto in essere la condotta sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni interdittive;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

### **Sanzione pecuniaria (in Euro)**

- art. 2621 c.c.: da 25.800,00 a 232.350,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

- art. 2622 c.c.: da 51.600,00 a 619.600,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

**Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale** (art. 27 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sostituisce l'abrogato art. 2624 c.c.)

*1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*

*2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

### **Descrizione del reato**

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della Società al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

**Sanzione pecuniaria (in Euro):** da 51.600,00 a 619.600,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

### **Impedito controllo (art. 2625 c.c., modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).**

*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.*

### **Descrizione del reato**

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici. Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, può comportare la responsabilità dell'Ente soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno. Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l'art. 2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali; sulle attività di controllo del collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari. L'impedito controllo delle società di revisione si trova ora disciplinato dall'art. 29 ("Impedito controllo") del D.Lgs. n.39/2010.

**Sanzione pecuniaria (in Euro):** da 25.800,00 a 278.820,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

### **Descrizione del reato**

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori, salva la possibilità di punire, a titolo di concorso eventuale ai sensi dell'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

**Sanzione pecuniaria (in Euro):** da 25.800,00 a 278.820,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

### **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

### **Descrizione del reato**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori con i quali potranno eventualmente rispondere, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

**Sanzione pecuniaria (in Euro):** da 25.800,00 a 201.370,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.)**

*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

### **Descrizione del reato**

La fattispecie punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, ovvero, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o

sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La legge prevede poi una causa di esclusione della punibilità nel caso in cui il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

**Sanzione pecuniaria (in Euro):** da 25.800,00 a 278.820,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

### **Descrizione del reato**

La norma punisce gli amministratori che effettuino operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori. Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale. Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

**Sanzione pecuniaria (in Euro):** da 38.700,00 a 511.170,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

### **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**

*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

### **Descrizione del reato**

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una Società, con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 TU) violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Il richiamato art. 2391 c.c. ("Interessi degli amministratori") recita: "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere



l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico".

**Sanzione pecuniaria (in Euro):** da 51.600,00 a 774.500,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

#### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

#### **Descrizione del reato**

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;

**Sanzione pecuniaria (in Euro):** da 25.800,00 a 278.820,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

#### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

#### **Descrizione del reato**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

**Sanzione pecuniaria (in Euro):** da 38.700,00 a 511.170,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

### **Corruzione tra privati<sup>6</sup> (art. 2635 c.c.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

### **Descrizione del reato**

La rilevanza penale della "corruzione tra privati" è stata introdotta con la Legge 190/2012. I "privati" interessati dalla norma sono solamente coloro che operano nell'ambito societario, ambito che pertanto viene innestato da una fattispecie proveniente da altri settori penali: la correttezza dei comportamenti e dei rapporti societari, la tutela della concorrenza, la trasparenza, la stessa etica degli affari costituiscono beni giuridici significativi e rilevanti per prevedere una specifica ipotesi, dove l'infedeltà ("nomen iuris" in rubrica del vecchio testo art. 2635 C.C.) assume ora i connotati della corruzione. Si tratta di un reato plurisoggettivo ed a concorso necessario, esattamente secondo lo schema della corruzione propria (art. 319 c.p.) ma limitatamente al caso in cui la promessa o la dazione siano antecedenti al compimento o all'omissione contraria agli obblighi imposti dalla funzione: carattere del reato è l'accordo corruttivo in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio ricoperto o degli obblighi di fedeltà.

Poiché il rischio corruzione non è limitato alle figure di vertice, potendosi configurare casi di infedeltà anche nelle figure gerarchicamente inferiori, la legge, e così anche il presente Modello Organizzativo, prevede quali soggetti attivi:

⊗ a livello apicale: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti societari, i sindaci ed i liquidatori;

⊗ a livello gerarchico subordinato: chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali

i quali cagionano nocimento alla società nel compimento e/o nella omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio a cui sono preposti, nonché nel venir meno agli obblighi di fedeltà che l'ufficio ricoperto comporta. Questi comportamenti illeciti devono essere connessi al trasferimento o alla promessa di denaro o di altra utilità a favore proprio o di altri. Se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati in precedenza si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi. La sanzione penale

---

<sup>6</sup> Nuova formulazione ex art. 76 della Legge 6.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

interessa in pari misura (reclusione da uno a tre anni) anche coloro che danno o promettono denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci e liquidatori. Tutte le pene sono raddoppiate nel caso in cui si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati UE o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Come si evince dal terzo comma del novellato articolo 2635 del codice civile, la responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001 viene ad applicarsi per il "soggetto corruttore" (e non per quello corrotto), in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

In relazione questa fattispecie di reato costituiscono attività "sensibili" per la Società:

- la gestione del processo di vendita, con particolare riferimento ai poteri autorizzativi, alla definizione dei prezzi, delle condizioni, della sconsistenza e dei tempi di pagamento;
- il sistema incentivante dei dipendenti/manager, con particolare focus sulla direzione commerciale;
- la partecipazione a gare ed appalti (termini contrattuali, prezzi e sconsistenza);
- gli approvvigionamenti ed acquisti;
- gli omaggi e le sponsorizzazioni;
- il recupero del credito;
- la selezione del personale;
- la gestione delle note spese.

**Sanzione pecuniaria (in Euro):** da 51.600,00 a 619.600,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

#### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

#### **Descrizione del reato**

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente (come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

**Sanzione pecuniaria (in Euro):** da 38.700,00 a 511.170,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

#### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 codice civile).**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte*

*fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

**Sanzione pecuniaria (in Euro):** da 51.600,00 a 619.600,00 (se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo).

### **3. Individuazione delle attività e identificazione dei rischi.**

Le aree di attività della Bolaffi S.p.A. più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie dei reati societari di cui trattasi sono le seguenti:

- ✓ predisposizione del bilancio di esercizio e trasmissione da parte delle singole aree aziendali dei relativi dati contabili ai fini della sua predisposizione;
- ✓ gestione dei rapporti con la società di revisione;
- ✓ gestione dei rapporti con gli organi sociali e i soci nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo;
- ✓ svolgimento di attività connesse alle deliberazioni dell'organo amministrativo aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari;
- ✓ gestione delle attività strumentali alla convocazione e deliberazione in assemblea;
- ✓ predisposizione di atti e documenti da presentare all'assemblea;
- ✓ identificazione, classificazione e selezione dei "Soggetti Terzi" privati: stato giuridico, validità della loro struttura organizzativa e del loro sistema di controllo interno (Modello Organizzativo, Certificazioni);
- ✓ oggetto, contenuti (attività e finalità, anche sotto i profili dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio) e formalizzazione dei rapporti contrattuali con "Soggetti Terzi" privati;
- ✓ gestione dei seguenti rapporti contrattuali con "Soggetti Terzi" privati aventi rilevante impatto sull'assetto economico-finanziario della Società;
  1. la gestione del processo di vendita, con particolare riferimento ai poteri autorizzativi, alla definizione dei prezzi, delle condizioni, della scontistica e dei tempi di pagamento;
  2. la gestione di accordi commerciali e di partnership d'affari;
  3. il sistema incentivante dei dipendenti/manager, con particolare focus sulla direzione commerciale;
  4. la partecipazioni a gare ed appalti (termini contrattuali, prezzi e scontistica);
  5. gli approvvigionamenti ed acquisti;
  6. gli omaggi e le sponsorizzazioni;
  7. il recupero del credito;
  8. la selezione del personale;
  9. la gestione delle note spese;

- ✓ comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.;
- ✓ commissariamento, amministrazione straordinaria e liquidazione della Società.

#### **4. Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- ⊙ astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
- ⊙ astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- ⊙ tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- ➔ predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ➔ omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ⊙ tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- ➔ alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- ➔ presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività;
- ⊙ osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività

del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- ➔ restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ➔ ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- ➔ acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
  
- ➔ effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- ➔ procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ➔ ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

⊙ assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- ➔ tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- ➔ porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

⊙ astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

⊙ omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificatamente richiesti dalle predette autorità;

⊙ porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

## **5. Descrizione delle modalità operative e procedure specifiche**

### ***5.1 Approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro attuazione da parte di Direzioni, Organi, soggetti e Funzioni delegate in materia di riduzione del capitale sociale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni***

Per la prevenzione delle fattispecie criminose richiamate si osservano le seguenti disposizioni e procedure:

*Indebita restituzione di conferimenti*

1) Al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, il vertice aziendale, qualora intenda compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci, o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, deve preventivamente informare il Collegio Sindacale, al fine di un suo preliminare "controllo di legittimità"; il Collegio Sindacale, a sua volta, informa per iscritto l'OdV in relazione al controllo di legittimità esperito ed al suo esito.

2) I soci i quali abbiano comunque sentore dell'intento da parte degli amministratori di restituire conferimenti, o di liberare dall'obbligo di seguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, devono darne pronta comunicazione all'OdV.

#### *Illegale ripartizione di utili e riserve*

1) In occasione delle delibere assembleari che prevedano operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto, la Direzione verifica che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente e, qualora rilevi comportamenti *contra legem*, informa senza indugio l'OdV.

2) Prima della data fissata per l'esame della bozza di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, la Direzione attesta per iscritto all'OdV il rispetto delle prescrizioni di legge relative a eventuali ripartizioni di utili, accantonamenti su utili o distribuzione di riserve intervenuti nel corso dell'esercizio.

#### *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*

1) Prima di attuare qualsiasi operazione sulle azioni, anche se l'ultimo bilancio regolarmente approvato mostra una idonea situazione patrimoniale, gli amministratori devono verificare che perdite avvenute in corso di esercizio non abbiano eroso il patrimonio disponibile, rendendo impossibile l'operazione di acquisto o sottoscrizione, se non a costo di intaccare la consistenza del capitale o delle riserve indisponibili.

2) L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, le delibere conseguenti, inerenti l'approvazione delle operazioni richiamate, sono comunicati tempestivamente all'OdV, fornendo preventivamente ed a posteriori la giustificazione dell'operazione, sia sotto il profilo giuridico che economico; illustrando inoltre le modalità finanziarie di compimento delle operazioni stesse e, ove stimabile, l'effetto delle medesime sul patrimonio della controllante nonché sul patrimonio consolidato.

3) i soci che abbiano comunque sentore dell'intento da parte degli amministratori di effettuare discutibili operazioni sulle azioni sociali devono informare immediatamente l'OdV.

#### *Operazioni in pregiudizio dei creditori*

1) Nell'ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501 ter e 2506 bis c.c., nonché la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c. sono comunicati, all'atto della loro approvazione, all'OdV.

2) Tutte le transazioni di natura finanziaria conseguenti alle operazioni di cui al presente capo, nonché il rilascio di eventuali fidejussioni o impegni a pagare, sono effettuate sulla base di idonea documentazione che dimostri l'ottemperanza alle disposizioni di cui al punto che precede.

### **5.2 Formazione, approvazione e controllo del bilancio**

La redazione del bilancio e dei relativi allegati compete, congiuntamente al consulente fiscale esterno, al responsabile amministrativo che è responsabile dei seguenti processi operativi:

1) aggiornamento del piano dei conti corredato da criteri esplicativi per ciascuna area di riferimento;

- 2) elaborazione del calendario di chiusura del bilancio per quel che attiene alla data di chiusura dei periodi contabili, delle scritture contabili, nonché della data di predisposizione della bozza di bilancio e del bilancio definitivo;
- 3) chiara e completa determinazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, dei criteri contabili per l'elaborazione dei dati e della tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- 4) sottoscrizione di dichiarazione di veridicità delle informazioni di maggior rilievo da parte delle Direzioni interessate;
- 5) elaborazione e consegna in tempo utile della bozza di bilancio al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione, unitamente al parere sul bilancio espresso da parte della società di revisione.

Per il processo di verifica ed aggiornamento del sistema e per il processo di formazione del bilancio di esercizio si osservano le seguenti prescrizioni:

- 1) Processo di verifica, manutenzione ed aggiornamento del sistema in relazione alle esigenze comunicate dalle Direzioni interessate.

L'aggiornamento del sistema è attuato di concerto con le Direzioni interessate o, in generale, con gli utenti diretti, conservando adeguata informazione al sistema delle modifiche apportate.

I Responsabili Interni della Direzione responsabile tengono informato l'OdV:

- sulle principali evoluzioni e sullo stato generale di aggiornamento del sistema e;
- sulle eventuali anomalie individuate, anche in relazione alla possibilità che le stesse abbiano potuto causare significative distorsioni sulla veridicità, legittimità e correttezza dei dati rilevati;

- 2) processo di formazione del bilancio di esercizio e delle rendicontazioni trimestrali

In questo ambito rileva il rispetto sostanziale delle istruzioni emesse dall'Amministratore Delegato, sia con riferimento generale all'attività di chiusura e di stima (*assessment*) del bilancio di verifica, che alle ipotesi specifiche relative a:

- Comunicazione dei dati e delle informazioni integrativi a quelli rilevati sistematicamente: è responsabilità di ciascuna Direzione comunicare a integrazione del contenuto delle istruzioni generali, tutte le ulteriori informazioni e i dati necessari per una corretta rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
- Comunicazione dei dati con particolare riferimento alle aree soggette a stima: sulla base delle citate istruzioni di chiusura e a integrazione delle stesse, è compito di ciascuna Direzione attuare un processo di stima relativamente ad attività, a passività correnti o latenti, ed a ogni altra situazione che possa dare luogo ad un rischio anche solo potenziale per la Bolaffi S.p.A. e comunicarne gli esiti e ogni altra informazione necessaria. Di ogni processo di stima viene conservato adeguato supporto documentale, che consenta di ripercorrere l'*iter* di valutazione e le conclusioni raggiunte.
- Predisposizione dei prospetti contabili, della nota integrativa e degli allegati relativi: è responsabilità, congiuntamente al consulente fiscale esterno, del responsabile amministrativo, sulla base delle risultanze contabili, delle scritture di assestamento, dei dati e delle informazioni di cui ai punti precedenti, predisporre la bozza di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e



relativi allegati, secondo i principi contabili di riferimento. Spetta all'Amministratore Delegato discutere con il Collegio Sindacale ogni eventuale problematica relativa al bilancio ed alla applicazione di corretti principi contabili. L'Amministratore Delegato informa tempestivamente per iscritto l'OdV di ogni contestazione che possa sorgere, sia da parte del revisore che da parte del collegio sindacale.

### ***5.3. Controllo dei Soci e del Collegio Sindacale***

Ai fini della prevenzione del reato di "Impedito controllo" di cui all'art. 2625 c.c., in relazione al potere riconosciuto in capo ai soci ed agli Organi Sociali, si osservano i seguenti principi:

- tutte le notizie e le consultazioni richieste a norma dell'art. 2476 c.c. sono indirizzate dai soci alla Segreteria del Consiglio di Amministrazione, che provvede ad informare della richiesta anche il Presidente, l'Amministratore Delegato e l'OdV;
- il Collegio Sindacale che, nello svolgimento della propria attività, ravvisi un comportamento censurabile ai sensi dell'art. 2625 c.c., provvede ad informarne senza indugio l'OdV ed il Consiglio di Amministrazione.

### ***5.4. Rapporti con le Autorità di Vigilanza***

Le attività della Società soggette a vigilanza devono essere svolte in conformità ai seguenti principi:

- attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio all'Autorità di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- tempestiva e completa messa a disposizione dei documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire nel corso di attività ispettive;
- partecipazione alle ispezioni dei soli soggetti a ciò espressamente delegati;
- redazione e conservazione dei verbali redatti in occasione dell'ispezione.

L'OdV deve essere informato con nota scritta dal responsabile della funzione coinvolta nel caso in cui il verbale conclusivo evidenzia criticità.